

Il webinar REACH
28 Aprile 2021



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Direttiva Quadro sui Rifiuti (WFD) e SCIP DB

Dott.ssa Lucia Citro

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale per l'Economia Circolare (ECi)
Divisione II – Politiche per la transizione ecologica e l'economia circolare

Citro Lucia, 28 aprile 2021, Webinar REACH



L'art.9 della Direttiva 2018/851, Paragrafo 1:

Gli Stati Membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure quanto meno:

i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione e garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio () fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a decorrere dal 5 gennaio 2021;*

Direttiva Quadro sui rifiuti-WFD

La Direttiva Quadro sui rifiuti 2008/98/CE (WFD) è stata modificata attraverso la Direttiva (UE) 2018/851 che ha introdotto all'articolo 9, paragrafo 1, lettera i) l'obbligo per gli Stati Membri di promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti al fine di aumentare il riciclo di qualità e garantire che qualsiasi fornitore di un articolo fornisca all'ECHA le informazioni, di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del Regolamento REACH, a decorrere dalla data del 5 gennaio 2021.

WFD e Recepimento nazionale



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

L'articolo 9 della Direttiva (UE) 2018/851 è stato recepito nella legislazione nazionale con **decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116** a cura del Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità competente per i rifiuti.

Nel decreto di recepimento l'art. 180 (prevenzione della produzione dei rifiuti) del Decreto Legislativo n. 152/2006 è stato sostituito integralmente, ed il comma 3 ora prevede che:

“A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmette le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite il format e la modalità di trasmissione stabiliti dalla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE”

WFD e SCIP DB



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

La Direttiva europea sui rifiuti, art.9, paragrafo 2 ha conferito all'ECHA il compito di sviluppare una **banca dati (DATABASE SCIP)**, accessibile dal sito web ECHA <http://echa.europa.eu>, in cui dal 5 gennaio 2021 le imprese interessate inseriscono le informazioni sugli articoli che contengono le SVHC (in C > 0,1% w/w).

Art.9, paragrafo 2, della Direttiva 2018/851 «L'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituisce una banca dati per i dati che le devono essere trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i), entro il 5 gennaio 2021 e la mantiene. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce ai gestori del trattamento dei rifiuti l'accesso a tale banca dati. Essa fornisce inoltre ai consumatori, su richiesta, l'accesso a tale banca dati».



SCIP DB



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Lo SCIP database ha tre principali obiettivi:

- ✓ Diminuire la produzione di rifiuti che contengono SVHC, supportando la sostituzione delle sostanze in CL presenti negli articoli posti sul mercato EU.
- ✓ Rendere le informazioni disponibili per migliorare ulteriormente il trattamento dei rifiuti.
- ✓ Consentire alle AC di monitorare l'uso delle SVHC negli articoli ed avviare appropriate azioni lungo l'intero ciclo di vita degli articoli, anche nella fase di rifiuto.

Documentazione ECHA-pagina web

WFD

Comprendere la direttiva quadro sui rifiuti

SCIP

Fornitori di articoli

Gestori di rifiuti

Consumatori e SCIP

Supporto SCIP

SCIP IT user group

Events

Strumenti

SCIP infographic

Legislazione

Supporto SCIP

Materiale di supporto e la sezione domande e risposte sono a disposizione per aiutare le aziende a comprendere la banca dati SCIP e a preparare le informazioni relative agli articoli che contengono sostanze presenti nell'elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore a 0,1 % p/p. Qualora le informazioni necessarie non risultino reperibili è possibile contattare l'ECHA.

Information requirements



- Requirements for SCIP Notifications [PDF] [EN]

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lv lt nl pl pt ro sk sl sv

- Materials categories for the SCIP database [PDF] [EN]

SCIP Database Notifications



- Key tips for successful SCIP notifications [PDF] [EN]

- How to prepare and submit a SCIP notification [PDF] [EN]

- Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA [PDF] [EN]

- Validation rules for SCIP notifications [PDF] [EN]

- Dissemination and confidentiality in the SCIP Database [PDF] [EN]



Questions and answers



Contact ECHA

<https://echa.europa.eu/it/scip-support>



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Il Ministero della Transizione ecologica in qualità di Autorità Competente in materia rifiuti, attraverso la Direzione Generale per l'Economia circolare, collabora con il MISE (HD nazionale REACH) per supportare le imprese negli adempimenti del DB SCIP di ECHA.

Le imprese quindi possono, attraverso il sito dell'HD nazionale REACH, inviare quesiti tecnici.

HD nazionale REACH: <https://reach.mise.gov.it/>

Inoltre dei quesiti: <https://reach.mise.gov.it/contatta-helpdesk>

Take home messages (1)

Da quando si applicano questi obblighi?

Come noto, gli obblighi di notifica decorrono dal **5 gennaio 2021**.

Dall'entrata in vigore degli obblighi SCIP, il numero di notifiche SCIP è cresciuto costantemente, con oltre 7,5 milioni di notifiche a metà marzo.

Chi è interessato?

L'obbligo di presentare una notifica SCIP si applica agli articoli che sono immessi sul mercato UE e che contengono SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% in peso (p/p). I seguenti fornitori di articoli devono presentare informazioni ad ECHA:

fabbricanti e assemblatori EU; importatori EU; distributori e/o altri attori che immettono articoli sul mercato EU.

Take home messages (2)

Quali informazioni devono essere trasmesse all'ECHA?

I fornitori di articoli devono presentare all'ECHA le seguenti informazioni:

- a. Informazioni che identificano l'articolo;
- b. Nome, intervallo di concentrazione e ubicazione delle sostanza/e SVHC contenute nell'articolo «Concern elements»;
- c. Altre informazioni che consentono l'uso sicuro dell'articolo «safe use instructions»

Suggerimenti chiave per notifiche SCIP di successo

- a. La notifica SCIP si applica solo agli articoli. Sostanze e miscele non ricadono nel campo di applicazione (*ECHA Orientamenti su «Obblighi per le sostanze contenute negli articoli»*).
- b. La notifica SCIP si applica agli articoli che contengono SVHC. Attenzione al caso in cui le SVHC sono solo usate nella fase produzione e non sono presenti tal quali nell'articolo finale (**Q&A 1218**).
- c. Semplificare il dossier attraverso l'uso di «Referencing», «SSN» e «Grouping».



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Grazie per
l'attenzione

Dott.ssa Citro Lucia

Per informazioni:
eci@pec.minambiente.it
ECI-UDG@minambiente.it